

b) il bene proprio o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale."

In particolare sulla necessità difensiva, propria o altrui, va precisato – a scanso di equivoci – che la giurisprudenza è sempre stata molto rigorosa. Infatti, ancorché non sia previsto come per lo stato di necessità [che non ci debba essere la volontaria creazione della situazione pericolosa], la giurisprudenza normalmente dice che non ci deve essere la creazione della situazione pericolosa da parte del soggetto beneficiario della legittima difesa. Non a caso moltissime sono ad esempio le sentenze sulla *non configurabilità della legittima difesa nella rissa*, o della inammissibilità della legittima difesa nei casi in cui – e qui è abbastanza pacifico – la legittima difesa sia stata un pretesto per compiere in realtà un fatto doloso, spesso addirittura un omicidio doloso.

Per spiegare il concetto basta pensare ai vecchi film western: il primo contatto con la legittima difesa, si ha infatti proprio guardando questi film, dove si vede il pistolero che già sapendo di essere molto più veloce del suo avversario in qualche modo crea la situazione che porta l'altro a estrarre per primo la pistola e lui è così veloce che lo fulmina istantaneamente dicendo a tutti "avete visto, siete testimoni, è stata legittima difesa!".

Tutto questo va precisato perché se la legittima difesa si presta alla tutela di beni di particolare rilievo, molto spesso si può prestare anche a *strumentalizzazioni*. E la storia, anche giurisprudenziale, dell'istituto è sempre un po' in oscillazione tra il timore di non favorire forme che non sono in realtà, nella sostanza morale, fatti di legittima difesa ed esigenze di garantire le vittime di aggressioni che difficilmente avrebbero potuto scampare alla lesione del loro diritto in altro modo.

Per vero, l'indirizzo fondamentale è quello comunque di un notevole rigore giurisprudenziale nel ritenere esistente la scriminante.

C'è un'opinione sufficientemente consolidata nel senso che la difesa si ritiene proporzionata quando arrechi un danno uguale o anche tollerabilmente superiore a quello minacciato. E anche per quanto riguarda l'attualità del pericolo c'è un rigore temperato, perché vi sono anche sentenze che sostengono l'attualità del pericolo anche quando questo pericolo, innanzitutto, non è in atto ma è imminente, fuorché, però, chi reagisce non abbia avuto diverse possibilità di scelta.

E un'altra apertura la troviamo quando si dice che l'attualità sussiste quando la condotta perdura e c'è il rischio di una successiva reiterazione anche a breve (come esempio si pensi alla giovinetta che dopo ripetute violenze e per sottrarsi alle stesse uccide il brutto dormiente).

E tutto questo volendo tralasciare le più recenti modifiche all'articolo 52 c.p., relative alla legittimità dell'uso di armi legittimamente detenute nei casi di furti domiciliari.

Questa modifica ha suscitato per vero molto scalpore. Il messaggio che arriva dalla norma, infatti, potrebbe ritenersi un messaggio un po' inquietante: "armatevi, perché state tranquilli che se vi entra qualcuno in casa adesso lo potete stendere!".

Ebbene, qualcuno dice "pensate in certi ambienti criminali come potrebbe essere facile sbarazzarsi dei propri avversari facendoli entrare in casa con un pretesto".

Questo, forse, appartiene all'eccesso di fantasia, però si sa che le norme provocano degli effetti di costume, si convive con le norme, e convivere con una norma come questa può portare a delle conseguenze che non sono per nulla da escludere.

Conclusioni

Ebbene, posti i rischi che il *cittadino eroe* corre tutte le volte che interviene personalmente nella lotta contro il crimine, come mai arrivare addirittura a modificare la legittima difesa nei termini sopra forse anche troppo semplicemente illustrati?

Si tratta forse di una norma che interpreta i maggiori bisogni di sicurezza della collettività sociale che in questo momento storico certamente ci sono?

Che ci sia un bisogno crescente di difesa della collettività sociale è sicuramente indiscutibile, ma la domanda che a questo punto sorge spontanea è: servono davvero norme come questa per garantire questo senso di sicurezza?

Per cultura risponderai di no: come non serve aumentare le pene (esempio: punisco con anni 20 di reclusione chi traffica con foto di bambini), allo stesso modo non servono queste iniziative. Tali iniziative, infatti, cercano di placare quelli che i penalisti chiamano i bisogni irrazionali di sicurezza della collettività.

Forse si crede che dicendo al cittadino che potrà difendersi dalle aggressioni domestiche sparando comunque, perché tanto è sicuro che non sarà punito, si possa sopperire a questo senso di allarme sociale derivante da una recrudescenza della criminalità, tuttavia appare una scelta quantomeno azzardata, perché non è così nella realtà.

Ricordiamoci sempre, infatti, che le norme per quanto possano essere costruite in modo tale da